

Gentile Agente di Viaggio,

a seguito delle misure assunte con il DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 , “di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale” come indicato espressamente nelle premesse del Decreto Legge ed in tale ottica disciplina, vi comunichiamo di seguito la policy di Brixia relativamente alla gestione delle pratiche annullate a seguito dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

1) Per tutte le prenotazioni con partenza fino al 3 aprile 2020

- Nel caso di prenotazioni interamente saldate, BRIXIA emetterà un voucher pari alle somme nette incassate.
- Nel caso di prenotazioni con versamento di solo acconto, Brixia emetterà un voucher pari all'importo dell'acconto incassato.

2) Per tutte le prenotazioni con data partenza oltre il limite temporale attualmente fissato dal DPCM (3 aprile) e sino al 20 aprile, Brixia procederà con la medesima policy di emissione del voucher di importo pari alle somme eventualmente incassate.

3) Per le prenotazioni su cui non si è ricevuto alcun acconto e rientranti nel periodo sopra indicato, Brixia procederà alla cancellazione della pratica a zero.

Il voucher sarà intestato all'Agenzia, quale soggetto che ha effettuato il pagamento per conto del suo cliente, con indicazione dei nomi dei viaggiatori della pratica originaria quali **beneficiari**.

Avrà quale numero, il numero della pratica originaria e contabilmente sarà gestito come fattura ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 633/72 (operazione fuori campo iva di cessione di denaro).

Il voucher non è rimborsabile, è strettamente nominativo potendo essere utilizzato esclusivamente dai beneficiari indicati; non è cedibile ad altri soggetti; è valido per partenze entro un anno dalla data di emissione; è usufruibile su tutta la programmazione Brixia; può, su specifica richiesta, essere frazionato, potendosi impiegare l'eventuale residuo, su altro viaggio purché da effettuarsi entro un anno dalla data di emissione del voucher.

L'efficacia del voucher rimane subordinata all'effettivo incasso delle somme da parte del Tour Operator. In considerazione delle norme sul mandato, l'Agenzia di Viaggi, dovrà informare correttamente il cliente suo mandante che Brixia riconosce valore di credito al voucher nei limiti delle somme effettivamente incassate.

Per qualsiasi ulteriore somma che l'Agenzia abbia incassato dal cliente a qualsiasi titolo, ne rimane responsabile verso il viaggiatore essa stessa in via esclusiva.

In caso di specifica richiesta del viaggiatore, l'esibizione del documento che prova l'incasso del TO non costituirà violazione di alcuna regola commerciale, né giuridica, poiché ai sensi delle disposizioni di legge, il contratto di viaggio conclusosi per mezzo di un intermediario si ha per conclusosi direttamente con l'organizzatore.

Ai fini della garanzia al viaggiatore contro il rischio di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e/o del venditore, varranno le norme di legge di cui all'art. 47 comma 2, Codice del Turismo, pertanto i soggetti giuridici (Assicurazioni, Società Consortili, Fondi) rispettivamente garanti dell'organizzatore e del venditore per il caso di insolvenza o fallimento, risponderanno nei confronti del viaggiatore ciascuno nei limiti delle somme imputabili al soggetto da essi garantito.

Le presenti informazioni saranno pubblicate sul ns. sito web, ai fini della corretta informazione verso il consumatore, della policy sui rimborsi.

Ringraziandovi per l'attenzione e la collaborazione, si porgono cordiali saluti
BRIXIA TO SRL